

## Swissness

# Factsheet sull'ordinanza sulla protezione dei marchi (OPM)

Data:

2 settembre 2015

### 1. L'essenziale in breve

La revisione parziale dell'ordinanza sulla protezione dei marchi (OPM) comprende in particolare precisazioni

#### a) in merito alla procedura di cancellazione di un marchio per mancato uso

Si tratta di una procedura semplice introdotta su richiesta delle cerchie interessate. I marchi che non sono stati utilizzati per cinque anni senza un motivo valido possono essere cancellati. La domanda di cancellazione può essere presentata all'IPI (e non più solo di fronte a un tribunale civile).

#### b) in merito alla determinazione della provenienza geografica dei prodotti industriali e dei servizi

Almeno il 60 per cento dei costi di produzione di un prodotto industriale contrassegnato con il "marchio svizzera" deve essere realizzato in Svizzera. La OPM definisce le modalità per il computo dei costi di produzione determinanti.

Un servizio è considerato svizzero se sono soddisfatte le due condizioni cumulative che la sede sociale del fornitore e il suo sito amministrativo effettivo si trovano in Svizzera. La seconda condizione è tesa a evitare che un recapito postale in Svizzera sia sufficiente per creare un legame con il Paese. Nell'OPM questa condizione è definita nel dettaglio.

### 2. Temi specifici: provenienza dei prodotti

#### • Calcolo dei costi di produzione

Le cifre per il calcolo della quota svizzera dei costi di produzione di un prodotto possono essere estrapolate dalla contabilità aziendale. Le regole sono impostate in modo da consentire una certa **flessibilità** per tenere conto dei diversi criteri contabili applicati.

I costi di produzione sono calcolati separatamente per ogni prodotto. Sono suddivisi in **costi di ricerca e sviluppo, costi delle materie e costi di fabbricazione** (componenti di costo del processo di fabbricazione).

I costi realizzati **dopo il processo di fabbricazione** non influiscono sulle caratteristiche del prodotto e **non sono pertanto considerati**.

#### • Soluzioni flessibili ed eccezioni

L'ordinanza comprende una "**clausola bagatella**": le materie ausiliarie che rivestono un'importanza chiaramente secondaria possono essere trascurate.

Un'altra semplificazione è introdotta dalla disposizione che consente alle aziende di scegliere il **metodo di computo delle materie semilavorate**. Queste ultime possono essere incluse completamente nella misura in cui soddisfano i criteri "Swissness", in caso contrario devono essere escluse. Questa soluzione comporta il vantaggio che le aziende non devono conoscere l'esatta composizione delle materie semilavorate acquistate da un fornitore. In alternativa è possibile anche tenere conto proporzionalmente delle materie prime che compongono le materie semilavorate. Se viene utilizzato questo metodo di calcolo la materia semilavorata è suddivisa nelle sue componenti.

Per quel che concerne le **materie non disponibili in quantità sufficiente** è stata ideata una soluzione flessibile per settore, in alternativa al meccanismo legislativo. I singoli settori possono pubblicare in quale misura una materia è o non è disponibile in Svizzera (si veda il punto successivo).

È inoltre stata introdotta una **disposizione a vantaggio dell'industria relativa all'ammortamento dei costi di ricerca e sviluppo** per evitare i casi di rigore.

- **Materie non disponibili in quantità sufficiente in Svizzera**

La legge sulla protezione dei marchi prevede la possibilità di determinare in un'**ordinanza di settore quali materie non sono disponibili in quantità sufficiente in Svizzera**. Per il calcolo dei costi di fabbricazione in questi casi le materie sono considerate proporzionalmente. Le ordinanze di settore sono tuttavia strumenti piuttosto macchinosi e sono soggette a lunghe procedure di approvazione e di consultazione.

**Per favorire un'attuazione flessibile e dinamica della legislazione "Swissness", ai settori è data la possibilità di pubblicare i dati rilevanti senza doverli definire all'interno di un'ordinanza.** I settori conoscono bene i mercati e sono in grado di stabilire al meglio come vogliono definire, pubblicare e aggiornare queste informazioni.

- **Disposizioni transitorie**

La legge sulla protezione dei marchi non include disposizioni transitorie. Dal punto di vista giuridico non dovrebbe pertanto essere possibile prevedere disposizioni transitorie a livello di ordinanza. Cionondimeno, per tenere conto delle esigenze espresse da diversi operatori economici, la regolamentazione "Swissness" **entrerà in vigore in una data unica, ossia il 1° gennaio 2017**. Dall'adozione del progetto da parte del Parlamento nel 2013, le aziende hanno quindi quattro anni di tempo per adeguarsi alla nuova legislazione. Per adeguarsi alle disposizioni esecutive le aziende hanno ancora un anno.

Si è tenuto conto delle esigenze delle aziende **introducendo un termine di consumo delle scorte**. La merce prodotta prima dell'entrata in vigore e conforme ai criteri di provenienza in virtù del diritto previgente può essere immessa nel commercio per un periodo massimo di due anni dall'entrata in vigore. La nuova legislazione espletterà dunque completamente i suoi effetti solo a partire dal 1° gennaio 2019.

- **Ordinanza di settore**

Anche le **ordinanze di settore devono essere definite entro i limiti del quadro legislativo**. L'ordinanza di settore **non può quindi essere meno esigente della legge** e ha la funzione di **precisare** le disposizioni della legge secondo le esigenze di tutto il settore. A titolo d'esempio un settore può definire le attività che conferiscono a un prodotto le sue proprietà essenziali. L'ordinanza di settore può però anche servire per concretizzare determinate eccezioni previste dalla legge (p.es. elenco delle materie non disponibili in quantità sufficiente in Svizzera).

Dal momento che un'ordinanza di questo tipo è vincolante per tutto il settore occorre garantire che non serva gli interessi unicamente di una parte dei suoi membri sfavorendo gli altri. L'ordinanza di settore deve dunque essere **rappresentativa**, ossia sostenuta dalla maggioranza e servirne possibilmente gli interessi. **Il Consiglio federale decide in merito ai criteri applicabili per rendere verosimile la rappresentatività caso per caso**. Ciascun progetto di ordinanza di settore deve in ogni caso essere sottoposto a una consultazione pubblica.

- **Materie semilavorate per i prodotti industriali**

Si vuole evitare che un produttore sia penalizzato perché vuole produrre in Svizzera ma non vi trova i componenti per farlo. Esempio: L'industria elettronica svizzera dipende dall'estero per la fornitura di chip elettronici. **Per questo motivo la OPM prevede che le materie non disponibili in quantità sufficiente in Svizzera incluse le materie semilavorate sono considerate solo in parte nel computo dei costi di fabbricazione.**

Si tratta di una soluzione pragmatica che non deve favorire l'aggiramento dei criteri "Swissness". Considerato il prodotto nella sua globalità e in proporzione alle materie "estere" la prestazione propria fornita dal produttore finale deve essere sufficiente. Ciò significa ad esempio che non basta assemblare cavi e spine acquistate all'estero per rendere "svizzero" un cavo elettrico. Per prevenire questo tipo di situazione è stata introdotta la condizione secondo cui una tappa significativa della produzione si deve svolgere in Svizzera.